

PROCEDIMENTO N° 02/2023

TRIBUNALE FEDERALE

Il giorno 17 novembre, alle ore 15:00 si è riunito telematicamente in camera di consiglio il Tribunale della Federazione Italiana Giuoco Handball composto da:

Avv. Prof. Pierfrancesco BRUNO - Presidente

Avv. Emilia GIFFENNI - Componente

Avv. Ernesto Russo - Componente

al fine di valutare - a seguito del deferimento intervenuto a carico del sig. **Luca Boerci**, per le violazioni degli artt. 1, 2° comma, del Regolamento Giustizia e Disciplina 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, per avere tenuto un comportamento non conforme ai principi di lealtà, probità, rettitudine e correttezza e, in particolare, per aver inviato un messaggio tramite il social network Facebook/Messenger al direttore di gara Asja Novesi contenente le espressioni irrispettose «*dubito abbia le palle ... dubito anche che abbia l'intelligenza*», e il Procuratore Federale, per l'applicazione consensuale, ex art. 52 del R.G.D., della sanzione finale di giorni 21 (ventuno) di squalifica.

Considerato che:

- o le indagini risultano essere state svolte in maniera adeguata e appaiono complete;
- o la qualificazione giuridica dei fatti in contestazione e delle relative circostanze appare corretta;
- o l'inchiesta non risulta gravata da recidiva;
- o questi ha spontaneamente ammesso di aver personalmente provveduto a redigere il messaggio in contestazione servendosi del proprio profilo social, ma ha negato di avere perseguito l'intento di aggredire dialetticamente la persona del direttore di gara, avendo solo esternato un suo pensiero dettato dall'indignazione per quanto accaduto in occasione di una competizione sportiva;
- o data la condotta processuale collaborativa appare verosimile che i fatti in contestazione non siano stati commessi, pertanto, con lo specifico intento di screditare la persona e di mettere in discussione il prestigio e la figura istituzionale del direttore di gara Asja Novelli, ovvero di ledere l'onorabilità, avendo l'inchiesta espresso, nel caso di specie, un'opinione negativa sul suo operato, ancorché attraverso forme espressive assai discutibili e inopportune, il che giustifica la commisurazione della pena base in termini significativamente superiori ai minimi edittali;
- o l'inchiesta è apparso resipiscente avendo ammesso di aver usato toni non consoni;
- o l'entità della sanzione è stata concordata fra le parti come segue:
 - pena base 31 giorni di squalifica;

- riduzione nella misura di 1/3 (pari a 10 giorni) per la scelta del rito e conseguente finale determinazione della stessa in complessivi 21 giorni di squalifica;
- o essa appare adeguata e ben proporzionata in considerazione della natura giuridica dei fatti, della loro gravità e del grado di colpevolezza dell'incolpato,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale **ratifica**, ex art. 52 R.G.D., l'accordo, come sopra intervenuto fra l'incolpato e la Procura Federale, dichiarandone l'efficacia a ogni effetto federale e incarica la Segreteria affinché dia comunicazione della presente determinazione agli interessati e ai competenti organi del C.O.N.I., disponendo fin d'ora che, ove non sottoposta a tempestivo gravame, provveda ad attestarne l'irrevocabilità e a curare gli eventuali ulteriori adempimenti presso i competenti Organi Federali.

Roma, 17 novembre 2023.

F.to Avv. Prof. Pierfrancesco BRUNO - Presidente

F.to Avv. Emilia GIFFENNI - Componente

F.to Avv. Ernesto Russo - Componente